



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO "PRESIDENZA"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(Assunto il 28 AGO. 2012 Prot. n° 425)

Codice n° _____

DIPARTIMENTO
SETTORE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 12738 del _____ 10 SET. 2012

OGGETTO: Art. 16, comma 1, l.r. n. 11/2011- Approvazione regole tecniche pubblicazione BURC.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'Art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8
si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e, nel contempo, si
attesta che per l'impegno assunto esiste
copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore

Publicato sul BURC
n° _____ del _____
parte _____

II DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti";

VISTO, in particolare, l'art. 16 della predetta L.R. n. 11/2011, che dispone che le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC siano fissate in apposito atto del Segretario della Giunta regionale su proposta della relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale;

RILEVATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 l.r. 11/2011, l'atto che fissa le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC deve disciplinare:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

VISTA la proposta disciplinante le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC, formulata dal Settore Società dell'Informazione del Dipartimento Organizzazione e Personale della Giunta Regionale di concerto con il Servizio Informatico e flussi informativi del Consiglio Regionale, approvata con verbale del 20 luglio 2012;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 259193 del 25.07.2012 è stato richiesto al Direttore del BURC ed al Dirigente del Servizio URP della Giunta regionale di esprimere il prescritto parere in ordine alla proposta di regole tecniche contenuta nell'Allegato A al verbale del 20 luglio 2012;
- che con nota prot. 262354 del 27.07.2012 il Direttore del BURC ha espresso il proprio parere favorevole;
- che, parimenti, con nota prot. 268323 del 2.08.2012 il Dirigente del Servizio URP ha espresso parere favorevole;

RITENUTO di dovere approvare la proposta disciplinante le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC;

VISTA la D.G.R. n. 887 del 17.11.2003;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs n. 165/2001" s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, relativo alla "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale";

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la DGR n. 439/2010 con la quale, tra l' altro, il Segretariato Generale della Giunta regionale è stato accorpato al Dipartimento Presidenza;

VISTO il DPGR n. 98 del 03.05.2012 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale;

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, l.r. n. 11/2011, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC contenute nell'Allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'Allegato A sul BURC.


Zoccali

ALLEGATO A

Quadro normativo

L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti, dispone che il Segretario della Giunta regionale adotti apposito atto che fissi le regole tecniche relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (di seguito BURC) telematico, su proposta della relativa struttura competente in materia di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del BURC e della struttura della Giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 l.r. 11/2011, l'atto che fissa le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC deve disciplinare:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

Tali modalità vengono di seguito disciplinate.

- a) **modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;**

L'istanza di pubblicazione è inviata all'ufficio del BURC dai soggetti di cui all'art. 10 - commi 1,2 della L.R. 6 aprile 2011, n. 11.

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere prodotti esclusivamente in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.

L'invio degli atti così sottoscritti avviene:

- a) Tramite posta elettronica certificata, di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, all'indirizzo reso pubblico dall'ufficio del BURC;
- b) Tramite posta elettronica non certificata, sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- c) Tramite servizi di cooperazione applicativa nei termini definiti dall'ufficio del BURC;
- d) Tramite altri servizi di ricezione elettronica resi disponibili dall'ufficio del BURC.

Con riferimento alle modalità di invio di cui ai punti c) e d), ai fini della verifica della provenienza, la comunicazione tramite cui si trasmettono gli atti da pubblicare è valida se è sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata oppure se è conforme a quanto disposto dall'art. 47 - comma c, del D.Lgs. 82/2005.

b) garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;

Il bollettino elettronico è prodotto in formato *PDF/A*, standard per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.

Il responsabile dell'ufficio del BURC attesta l'autenticità e integrità dei testi pubblicati apponendo sul bollettino la marcatura temporale e la propria firma digitale, con integrazione diretta nel file PDF in formato *PAdES* (PDF Advanced Electronic Signatures).

In ogni caso, i bollettini elettronici dovranno essere formati nel rispetto del D.Lgs. 82/2005 e, in particolare, delle regole tecniche di cui all'art. 71 del predetto decreto.

c) modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

I testi pubblicati sono archiviati dalla competente struttura regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di archiviazione.

d) modalità di conservazione dei testi pubblicati;

I testi pubblicati sono conservati con le modalità previste dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 82/2005 e, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Fino al completamento del processo di emanazione delle suddette regole si applicano le previgenti regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n. 11/2004.

e) garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

La continuità operativa del sistema informativo è garantita conformemente a quanto previsto dall'art. 50-bis del D.Lgs. 82/2005.

Il responsabile della struttura amministrativa competente provvede alla stesura del piano annuale di manutenzione individuando gli accorgimenti necessari perché sia garantita l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

f) modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

Il suddetto sito web rispetta la normativa vigente in materia di accessibilità conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca).

Il sito web integra un motore di ricerca che permette l'agevole estrazione delle informazioni di interesse. La ricerca è estesa quantomeno a tutti i bollettini pubblicati in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 11/2011.

All'utente è data la possibilità di limitare i risultati restituiti dal motore di ricerca definendo un insieme opportuno di condizioni di ricerca chiamate "filtri".

Il sito web di cui all'art. 17 - comma 1 della L.R. 11/2011, implementa quantomeno i filtri di seguito elencati:

- ricerca limitata solo agli atti pubblicati nei bollettini ricadenti, rispetto alla numerazione, in un intervallo a scelta;
- ricerca limitata solo agli atti contenuti nei bollettini pubblicati in un intervallo di date a scelta;
- ricerca limitata solo agli atti prodotti in un intervallo di date a scelta;
- ricerca limitata solo agli atti assunti da una amministrazione a scelta;
- ricerca limitata solo agli atti il cui oggetto contiene un insieme di parole a scelta;
- ricerca limitata solo ad una tipologia di atti a scelta.

Sono disponibili le funzionalità necessarie per l'utilizzo singolo o combinato dei filtri.

Il sito web di cui all'art. 17 - comma 1 della L.R. 11/2011, consente:

1. la consultazione online, nelle modalità stabilite all'art. 17 della L.R. 11/2011, dei bollettini pubblicati;
2. il salvataggio, sul computer dell'utente, del bollettino completo, nella forma prescritta al punto b) delle presenti regole tecniche;
3. la consultazione online e il salvataggio, sul computer dell'utente, di singoli atti pubblicati sul BURC, restringendo in tal caso la trasmissione dei dati alle sole pagine strettamente necessarie.

g) modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURC, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

La notifica di avvenuta pubblicazione del BURC viene inviata tempestivamente mediante apposita procedura automatizzata a mezzo posta elettronica.

L'avviso deve contenere quale contenuto minimo gli estremi del bollettino pubblicato, il sommario e un collegamento ipertestuale alla pagina web da cui è possibile scaricare il bollettino. Ogni voce del sommario deve contenere un collegamento ipertestuale al corrispondente atto pubblicato, restringendo la trasmissione dei dati alle sole pagine strettamente necessarie.